

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 22 febbraio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUSSI e MAGNOLFI: « Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba » (5641);

ZANELLA: « Disposizioni in materia di divieto di maltrattamento degli animali » (5642).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 21 febbraio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica » (5640).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VIII Commissione (Ambiente):

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu » (5544) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

SANTORI e CAMPA: « Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale » (5598) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 17 febbraio 2005, l'onorevole Vincenzo Nespola ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Napoli, proc. n. 20639/02 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione per l'anno 2003, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 febbraio 2005, a pagina 3, seconda colonna, quattordicesima e quindicesima riga, in luogo delle parole: « Modifica all'articolo 1 » devono leggersi le seguenti: « Modifica dell'articolo 1 ».

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Costituzione di una lista elettorale del Codacons)****A) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle attività produttive e dell'interno, per sapere – premesso che:

la « Lista consumatori », lista elettorale del *Codacons*, associazione riconosciuta di consumatori, presentata per le elezioni europee di giugno 2004 ed in alcune realtà amministrative, pone, ad avviso dell'interpellante, dei problemi riguardo all'utilizzo del nome, alla commistione tra fini associativi e fini politici, nonché in relazione all'utilizzo dei fondi che tale associazione riceve a vario titolo dal ministero delle attività produttive;

Federconsumatori, *Adoc*, *Acu*, *Lega-consumatori* ed *Unione consumatori*, in una nota congiunta, hanno definito fuorviante sia il nome prescelto, che fa riferimento ai consumatori genericamente intesi, mentre essi sono rappresentati da più realtà, sia la scelta di creare un nuovo partito o movimento politico, che costituirebbe conflitto di interessi a causa della commistione tra interessi associativi e gestione del potere politico; le associazioni citate ritengono che qualora un'associazione di consumatori si costituisca in partito non abbia più titolo per fare parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu);

ulteriori aspetti problematici, secondo l'interpellante, derivano dal possibile utilizzo, da parte del *Codacons*, dei fondi e delle agevolazioni previsti dalle leggi per fini diversi da quelli per cui

sono stati istituiti; ci si riferisce, in particolare, ai contributi (oltre 25 milioni di euro ripartiti tra i vari soggetti, ma non erogati) provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, destinati, ai sensi dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), a favore di iniziative a vantaggio dei consumatori, e che, invece, potrebbero, in ipotesi, essere utilizzati anche per finanziare la campagna elettorale e che comunque, anche se utilizzati per fini associativi, indirettamente, vista l'identità tra candidati e rappresentanti associativi, di fatto creerebbero vantaggio al *Codacons* partito –:

quale posizione abbia il ministero delle attività produttive sulla vicenda descritta in premessa, in particolare riguardo all'inopportunità sostanziale e legale del trasferimento dei fondi indicati in premessa al *Codacons*, e se non ritenga di dover escludere il *Codacons* da ulteriori finanziamenti di fonte pubblica.

(2-01218)

« Caparini ».

(17 giugno 2004)

(Sezione 2 – Quota di finanziamento italiano per il Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria)**B) Interrogazioni**

RANIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Per sapere – premesso che:

l'Italia nel 2004 non verserà la sua quota annuale al Fondo globale per la lotta all'*aids*, la tubercolosi e la malaria. A

dare questa notizia è stato lo stesso direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri Giuseppe Deodato, che, intervenendo nel corso di un incontro organizzato dal comune di Bologna nell'ambito delle « Giornate per la cooperazione italiana », ha parlato degli impedimenti italiani per onorare l'impegno assunto già in sede di G8 a Genova di versare annualmente una quota pari a 100 milioni di euro;

il Governo ha, infatti, già perso la prima scadenza del 31 luglio 2004 e la seconda, quella del 30 settembre 2004, per il versamento al Fondo globale, nato nel 2001 per iniziativa del G8. Con la manovra di assestamento del bilancio dello Stato, il capitolo 2180 di bilancio, destinato ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, è stato ridotto di 180 milioni di euro; il taglio ha anche inciso fortemente su numerosi nostri impegni di cooperazione allo sviluppo: dagli aiuti al Darfur, all'Afghanistan, all'Iraq e all'Africa sub-sahariana, al programma antipolio dell'Organizzazione mondiale della sanità e sul 70 per cento del fondo destinato alle organizzazioni non governative per i loro programmi, nonché, sull'intera riserva da destinare al Fondo globale per la lotta all'*aids*, la tubercolosi e la malaria;

tale mancato finanziamento, oltre a produrre un pessimo effetto sulla reputazione del nostro Paese in campo internazionale, rischia di pregiudicare gravemente anche le attività del fondo stesso: gli Usa si sono impegnati a stanziare 547 milioni per il 2004, a patto, però, che questa cifra non superi il 33 per cento del totale dei contributi ricevuti. Senza i soldi italiani, a questa cifra potrebbero così mancare una quarantina di milioni di dollari. Il fondo, grazie agli stanziamenti promessi dagli Stati aderenti, ha previsto di sottoporre a cure, nei prossimi 5 anni, 1,6 milioni di malati di *aids*, di effettuare 15 milioni di trattamenti anti-tubercolosi, di distribuire 145 milioni di trattamenti farmaceutici anti-malaria. Tutto questo, a causa del voltafaccia dell'Italia, viene ora messo in dubbio;

il Sottosegretario per gli affari esteri, senatore Alfredo Mantica, in risposta ad una precedente interrogazione in materia in data 8 novembre 2004, tra l'altro, affermava: « Siamo tuttavia attivamente impegnati a sollecitare una revisione di queste misure — che incidono su impegni assunti internazionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri in tema di lotta alle pandemie — pur nella consapevolezza che altri impegni inderogabili assunti nel corso dell'anno, tra i quali i contributi per l'assistenza umanitaria in Iraq e per la lotta alla poliomielite, sono stati fatti gravare sugli stessi fondi del capitolo di bilancio utilizzato per il finanziamento del Fondo globale per la lotta all'*aids*, la tubercolosi e la malaria. Per questa ragione auspichiamo vivamente non solo lo "scongelo" dei fondi di cooperazione allo sviluppo, ma anche un'adeguata integrazione degli stessi, al fine di garantire il versamento entro il 31 dicembre 2004 dell'intera seconda *tranche* del nostro contributo al Fondo globale. Sulla questione il Ministro Frattini ha personalmente sensibilizzato i colleghi di Governo e, in particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze » —:

come e in che modo siano state spese le risorse disponibili per le attività del ministero degli affari esteri, alla luce sia delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso dell'anno, sia di nuovi trasferimenti di risorse autorizzate dalla Ragioneria dello Stato;

quali siano le motivazioni che hanno distolto le risorse disponibili dal finanziamento nel 2004, anche parziale, del Fondo globale;

come, in che modo e con quali tempi, il Governo intenda onorare l'impegno internazionalmente assunto per il 2004 e gli anni a venire verso il Fondo globale per la lotta all'*aids*, la tubercolosi e la malaria;

se il Governo, altresì, sia consapevole del danno già arrecato alla credibilità internazionale del nostro Paese, considerando anche che se non verrà posto im-

mediato rimedio al pagamento della quota, già nella legge finanziaria 2005, si realizzerebbe un precedente che non ha memoria nella storia della nostra Repubblica e che sarebbe a dir poco indecorosa per un Paese che siede al tavolo delle nazioni maggiormente industrializzate. (3-03949)

(2 dicembre 2004)

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da un corsivo de *Il Corriere della Sera* del 13 settembre 2004 che l'Italia avrebbe cancellato i 100 milioni di euro che si era impegnata a versare, entro il 30 settembre 2004, al Fondo globale per la lotta all'*aids*, tubercolosi e malaria. Il cosiddetto « decreto taglia-spesse », già convertito in legge, ha, infatti, fatto saltare il capitolo 2180 di bilancio: 180 milioni che comprendevano anche quelli per il fondo. La notizia è stata confermata da membri delle Commissioni esteri di Camera e Senato;

queste malattie provocano ogni anno più di sei milioni di morti nel mondo e sono devastanti per le economie e le strutture sociali, a cominciare dalle famiglie di decine di Paesi poveri. Il fondo, lanciato nel 2001 al G8 di Genova, rappresenta la prima grande iniziativa internazionale che dia una risposta coordinata a questa tragedia;

l'Italia è stata fin dall'inizio paladina dell'iniziativa, è il secondo contribuente del fondo dopo gli Stati Uniti ed è assieme a questi e al Giappone uno dei tre Paesi a detenere un seggio individuale nel consiglio di amministrazione dell'organismo di Ginevra;

il mancato finanziamento avrà un effetto negativo non solo sulla reputazione del nostro Paese, ma anche sulle attività del fondo. Un fondo già operativo e non solo sulla carta: sono, infatti, già stati approvati interventi per 3 miliardi di dol-

lari e 511 milioni già materialmente finanziati, per esempio, con interventi in Ghana, Rwanda, Zambia, Filippine. « Se l'Italia non verserà in tempo la parte per la quale si era impegnata — si legge — pregiudicherà anche l'ammontare del versamento statunitense: gli Usa si sono impegnati a stanziare 547 milioni per il 2004, a patto, però, che questa cifra non superi l'ammontare complessivo dei versamenti. A questa cifra potrebbero così venire a mancare una quarantina di milioni di dollari » —:

se si abbia davvero intenzione di compromettere l'operato di un'istituzione che nella lotta all'*aids*, alla tubercolosi e alla malaria comincia a dare i suoi primi importanti frutti;

se intendano o meno adottare iniziative per colmare questa falla e, nel caso così non fosse, quali provvedimenti intendano adottare per ovviare ad un notevole pregiudizio dell'immagine internazionale dell'Italia e per contribuire alla lotta a quelle piaghe che ogni anno uccidono più di 6 milioni di persone nei Paesi più poveri, devastandone le economie e allargando quella frattura tra loro e i Paesi più ricchi, che ha un peso non irrilevante nell'instabilità e nelle terribili tensioni di cui tutto il mondo è vittima. (3-04240)

(21 febbraio 2005)

(ex 5-03456 del 21 settembre 2004)

(Sezione 3 — Situazione dei diritti umani in Uganda)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 luglio 2004 si è svolto a Roma un incontro promosso dal settimanale *Vita*, in collaborazione con l'associazione *Italia Africa*, con la Cisl e con il comune di Roma, in occasione del quale è stato nuovamente e fortemente richiesto

un intervento internazionale per fermare la tragedia che in Uganda dura ininterrottamente da 20 anni;

gli interventi più significativi (quelli del sindaco di Roma, del segretario generale della Cisl Savino Pezzotta e del presidente del pontificio consiglio di giustizia e di pace, cardinale Renato Martino) hanno giustamente fatto rilevare che, mentre tutti i riflettori sono accesi su Saddam Hussein e sul dramma iracheno, non una sola parola viene spesa dai *mass-media* per il « dittatore dell'opposizione » Joseph Kony, la cui azione di guerriglia ha provocato una catastrofe umanitaria dimenticata di 50.000 morti (secondo fonti governative) o di 100.000 morti (secondo fonti locali non ufficiali), oltre ad un milione e duecentomila persone in fuga, 25.000 bambini rapiti e forzatamente arruolati come soldati ed un numero imprecisato, ma comunque enorme, di bambine trasformate in « schiave sessuali »;

durante i lavori del convegno tutti i più autorevoli partecipanti si sono chiesti se sia lecito che la comunità internazionale abbia deciso scientemente di non occuparsi di questa immane tragedia —:

se non ritenga di porre con forza, presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la questione ugandese, chiedendo di valutare la opportunità di un intervento che faccia cessare le stragi che da circa vent'anni si perpetrano in quello sventurato Paese;

se non ritenga di attivare l'Unione europea affinché venga varato un piano di aiuti, per consentire, anche attraverso un principio di sviluppo economico, di uscire dal *tunnel* apparentemente infinito della guerriglia, della sopraffazione, delle mutilazioni e degli stupri. (3-03581)

(13 luglio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative volte all'approvazione di una normativa comunitaria per la lotta alla tossicodipendenza)

D) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere – premesso che:

la Costituzione europea, che ha vissuto un momento di straordinaria rilevanza sostanziale e mediatica nella sottoscrizione del testo della Costituzione da parte dei Capi di Stato e di Governo, esige uno sforzo sempre maggiore per l'omogeneizzazione delle normative nazionali;

la lotta contro le tossicodipendenze è affrontata, nei Paesi dell'Unione europea, con normative straordinariamente difformi ed assolutamente contraddittorie, sicché è possibile organizzare il « fine settimana » all'insegna delle sostanze stupefacenti, scegliendo i Paesi non proibizionisti;

un'Europa di questo genere non è in grado di diventare uno Stato, né Nazione, sicché vi è il rischio che la Costituzione sottoscritta si riduca ad un'esercitazione retorica —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere a livello comunitario per avviare una riflessione finalizzata all'approvazione di una normativa omogenea in tema di lotta alle tossicodipendenze, considerando la straordinaria rilevanza di un problema che concerne decine di milioni di giovani europei. (3-03898)

(9 novembre 2004)

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO (4246-B))

(A.C. 4246-B - Sezione 1)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alla lettera a),

6. 4. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere d) ed l),

6. 2. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere n) e t),

6. 3. Lussana, Bricolo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articoli 18 aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle lettere a), b), c), d), e),

6. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, dopo la lettera: b) aggiungere la seguente: b-bis) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

6. 5. Lussana, Bricolo.

(A.C. 4246-B – Sezione 2)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il

presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280. 6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in

presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

9. 1. Lussana, Bricolo.

(A.C. 4246-B - Sezione 3)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

(A.C. 4246-B - Sezione 4)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la

documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

16. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

16. 2. Lussana, Bricolo.

(A.C. 4246-B – Sezione 5)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle

condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'*Eurojust*. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

Al comma 4, sostituire le parole: sufficienti indizi con le seguenti: gli indizi di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale.

17. 3. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con le seguenti: gravi, precisi e concordanti.

17. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.

***17. 2.** Lussana, Bricolo.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.

***17. 4.** Pisapia, Cento.

(Approvato)

(A.C. 4246-B — Sezione 6)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire pe-

nalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporre;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990,

n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto

europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dagli atti risulta con le seguenti: vi è ragione di ritenere che.

18. 1. Lussana, Bricolo.

(A.C. 4246-B – Sezione 7)

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compa-

tibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

Al comma 8, sostituire le parole: dell'articolo 719 con le seguenti: di cui agli articoli 322, 324 e 325.

35. 1. Lussana, Bricolo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2005, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2005 (5577)

(A.C. 5577 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

dalla costituzione della Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, prevista al comma 4 dell'articolo 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e alle spese derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi delle spese di missione ai componenti della Commissione si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

appare opportuno riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, indicando esplicitamente l'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

la tipologia dell'intervento previsto dal provvedimento, avente carattere di programma sperimentale, sembra giustificare l'utilizzo, a fini di copertura finanziaria, di risorse di conto capitale;

rilevato che appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « è costituita » siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

All'articolo 2, il comma 6, il primo periodo sia sostituito dal seguente:

« 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5577 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni

urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005).

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

ART. 2.

(Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale).

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo

8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.

3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità:

a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;

b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è costituita una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.

5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5577 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nell'anno 2005 i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, anche

in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, vengono svolti in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni comunali e provinciali e dei referendum di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai referendum hanno inizio una volta terminate le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali.

1. **03.** Amici, Mantini, Boato, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nell'anno 2005 i referendum vengono svolti in concomitanza con le elezioni comunali e provinciali, anche in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. Le operazioni di scrutinio relative ai referendum di cui al comma 1 hanno inizio una volta terminate le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali.

1. **04.** Mantini, Amici, Boato, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

2. **1. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato)

All'articolo 2, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,

lettera *a*), del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005.

2. 2. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 5577 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dei quattro quesiti referendari parziali sulla legge 19 febbraio 2004, n. 40 con sentenze depositate in data 28 gennaio 2005 (sentenze nn. 46, 47, 48 e 49 del 2005);

l'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 stabilisce che i *referendum*

debbano essere indetti tra il 15 aprile ed il 15 giugno dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri;

il medesimo articolo impone la non coincidenza dei *referendum* con le sole elezioni politiche;

è dovere di correttezza costituzionale del Governo fissare la data dello svolgimento del *referendum* assicurando altresì un'ampia e approfondita conoscenza delle ragioni della scelta,

impegna il Governo

a procedere tempestivamente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, scegliendo la data del 22-23 maggio.

9/5577/1. Amici, Mantini, Maura Cossutta, Boato, Mascia.